



PROVINCIA DI VERONA
Servizio S.I.T. e pianificazione

Originale

OGGETTO: autorizzazione paesaggistica semplificata per “Variante 1 al progetto di ristrutturazione pesante e ampliamento di un fabbricato” in Comune di C., di cui all'istanza del sig. P. V. (Codice pratica n. 222/20).

Determinazione n. 1329 del 03 giugno 2020

Decisione Il dirigente del servizio S.I.T. e pianificazione della Provincia di Verona¹, ing. Carlo Poli, autorizza sotto il profilo paesaggistico, con procedimento semplificato, l'intervento per “Variante 1 al progetto di ristrutturazione pesante e ampliamento di un fabbricato” in Comune di Colognola ai Colli, di cui all'istanza del sig. Paolo Venturini, come da progetto presentato.

Motivazione Con nota del 20 aprile 2020, pervenuta al protocollo provinciale n. 19755, il sig. Paolo Venturini ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, per “Variante 1 al progetto di ristrutturazione pesante e ampliamento di un fabbricato” in Comune di Colognola ai Colli, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

A conclusione dell'istruttoria, il servizio S.I.T. e pianificazione ha redatto in data 21 aprile 2020 una relazione tecnica illustrativa con la proposta di accogliere l'istanza (rif.to pratica n. 222/2020).

In data 21 aprile 2020, con nota protocollo provinciale n. 20167, il servizio S.I.T. e pianificazione ha inviato alla competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa unitamente all'istanza dell'interessato e a copia del progetto.

¹ L'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, l'art. 54 del vigente Statuto della Provincia e gli artt. 28 e 35 del vigente Regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti di assenso.

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, disciplinano i procedimenti di autorizzazione paesaggistica.

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2011, n. 10, delega alle Provincie l'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica in sostituzione dei comuni ritenuti “non idonei” sulla base della verifica dei requisiti di cui all'art. 146 comma 6 del D.lgs. 42/2004, indicati nel riepilogo degli enti in Provincia di Verona non idonei, pubblicato sul sito della Regione Veneto.

Con il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 25 gennaio 2019, é stato confermato l'ing. Carlo Poli quale dirigente a capo del settore programmazione e pianificazione territoriale, del settore sviluppo del territorio e del servizio programmazione, controllo e amministrazione.

La deliberazione del Presidente n. 45 del 25 maggio 2020, con cui sono stati approvati il piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022 e il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2020.

Con nota del 23 aprile 2020 protocollo provinciale n. 20637, il servizio S.I.T. e pianificazione ha comunicato all'interessato l'avvio del procedimento e la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza per il seguito di competenza.

Considerato le disposizioni contenute nell'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, prorogate con D.L. 8 aprile 2020 n. 23, e in particolare la possibilità che *“le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti”*.

Vista la nota della Soprintendenza del 12 maggio 2020 pervenuta al protocollo provinciale in pari data al n. 23768 con cui gli uffici ministeriali dichiarano di avvalersi della sospensione dei termini per la maturazione del silenzio-assenso, come sancito dal sopra citato art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 e s.s.

Si prende atto che, a seguito di specifica richiesta² da parte della Provincia, la Soprintendenza con nota prot. Prov.le n. 26145 del 26 maggio 2020, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza in oggetto.

Avvertenze

Il presente provvedimento è immediatamente efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Il presente provvedimento non sostituisce gli ulteriori provvedimenti autorizzativi necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.

All'interessato sarà comunicata l'avvenuta adozione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa alla competente Soprintendenza, alla Regione Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale - e al Comune territorialmente interessato.

Restano salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

A chi ricorrere

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.



Il dirigente
ing. Carlo Poli

Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD